

STATUTO

**BELLISSIMA TERRA
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ZEVIO VR VIA CAVOUR 76

Numero REA: VR - 406533

Codice fiscale: 04269370237

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 147/106 di Rep. Notaio ELENA BERTAZZI

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

SCOPO MUTUALISTICO - OGGETTO SOCIALE

ART. 1

E' costituita una società cooperativa denominata "**BELLISSIMA TERRA Cooperativa sociale a r.l.**", la quale sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del Libro quinto del codice civile ed, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per la società a responsabilità limitata, salvo il caso di superamento dei limiti previsti dalla legge che rendono obbligatoria l'applicazione delle norme previste dalla legge per le società per azioni, nonché dalle disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 della sezione IX "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative" del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 2

La società ha sede legale nel Comune di Zevio (Vr) e una sede secondaria nel Comune di Sumirago (Va), agli indirizzi risultanti dall'iscrizione presso i competenti Registri delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo nell'ambito dello stesso Comune gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative anche in altre località (ad esempio filiali, succursali, uffici, depositi ed agenzie).

Spetta, invece, ai soci decidere l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro Imprese.

ART. 3

La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine può essere prorogato con delibera dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci assenti e/o dissenzienti.

ART. 4

La cooperativa, conformemente all'art.1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, anche attraverso scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelli di mercato, in via prioritaria ma non esclusiva a favore di categorie

sociali svantaggiate e/o in età evolutiva.

In particolare essa si propone di progettare, implementare e offrire servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati nei settori elencati all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006 e successive modificazioni.

Si tratta nello specifico dei prodotti/servizi/processi destinati a diffondere e promuovere la conoscenza delle realtà artistiche, monumentali, culturali, storiche, economiche e sociali del territorio, nonché di tutelare e rappresentare il diritto dei cittadini, dei visitatori e dei turisti, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate e/o in età evolutiva, di fruire pienamente del territorio, della sua integrità ambientale e sociale anche attraverso le pratiche sportive di ogni genere e tipologia nonché attraverso spettacoli ed eventi in genere.

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Gli amministratori documenteranno l'effettivo conseguimento dello scopo mutualistico nel bilancio di esercizio, evidenziando contabilmente i parametri di legge previsti dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione.

Con riferimento agli apporti mutualistici la cooperativa è obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi agli amministratori la facoltà, nei limiti della compatibilità con il regolamento a predisporre ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

ART. 5

Nel perseguimento dello scopo mutualistico, la cooperativa ha ad oggetto le seguenti attività:

in via prevalente, la progettazione, l'implementazione e l'offerta di prodotti, servizi o processi ad alto contenuto innovativo ed alto valore tecnologico nei settori elencati all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 155/2006 e successive modificazioni, orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone appartenenti a categorie sociali svantaggiate e/o in età evolutiva. In relazione a ciò, la cooperativa può effettuare stabilmente, o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

- la gestione, l'organizzazione, la conservazione di musei, mostre, rassegne culturali, biblioteche ed archivi per la promozione e la divulgazione del patrimonio culturale e lo svolgimento di attività ad essa strumentali e/o complementari. A titolo meramente esemplificativo: guardiania, custodia non armata, visite guidate, catalogazione, schedatura e conservazione del materiale

contenuto (opere d'arte, manoscritti, fotografie e materiale di vario genere), gestione servizi di biglietteria/prenotazione anche on line, servizio di pulizia ambienti, sorveglianza, front office e relativi servizi ausiliari di supporto;

- la produzione, rappresentazione, promozione, pubblicizzazione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, seminari, dibattiti, premi letterari e culturali, buffeting, mostre, fiere, concerti, spettacoli di qualsiasi tipo e specie, anche su reti informatiche e digitali, ed in genere intrattenimenti culturali, ricreativi e sportivi, anche di carattere agonistico, nel proprio territorio di riferimento, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;

- l'esercizio di attività editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani) tipografiche e grafiche, riviste, periodici, servizi audiovisivi e di ogni altra attività attinente l'informazione, il divertimento e in genere il tempo libero, anche su reti informatiche e digitali, od ogni altro mezzo di trasmissione a distanza;

- organizzare eventi culturali, artistici e manifestazioni sportive, anche in collaborazione con enti pubblici ed similari, anche internazionali, organizzare attività, iniziative, corsi scuole artistiche, culturali e sportive, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale;

- l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore ambientale, turistico, enogastronomico, artigianale, artistico, tecnico, scientifico ed informatico anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati;

- le attività di promozione per la realizzazione di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate, compresa l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi UE ed extra UE e la ricerca di facilitazioni per i lavoratori e loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni tendenti a facilitare la partecipazione alle iniziative turistico culturali;

- lo studio, la promozione, la collaborazione e l'attuazione sia presso soggetti pubblici che privati di prodotti, servizi, processi e soggetti assistenziali relativi alle attività socio sanitarie che siano utili a migliorare ed incentivare i servizi del territorio;

- la realizzazione di strumenti tecnologici e scientifici, quali a titolo esemplificativo software, algoritmi e modelli matematici, funzionali alla realizzazione dello scopo

sociale;

- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a scopo sociale e culturale, con particolare riferimento al turismo giovanile, al turismo degli anziani, al turismo delle persone diversamente abili;
- attività connesse con il turismo sociale con particolare attenzione al turismo giovanile, al turismo degli anziani, al turismo delle persone diversamente abili, nonché alla tutela ambientale, compresa la manutenzione, il ripristino, l'arredo del patrimonio ambientale (boschi, parchi, giardini, arredo urbano, ecc.);
- intraprendere, comunque ogni e qualsiasi attività, anche di somministrazione, di commercio al dettaglio o all'ingrosso di beni, purché inerente alle attività ed ai fini perseguiti dalla società, e comunque idonea a procurare lavoro ai soci cooperatori.

In ogni caso la cooperativa potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque di sviluppo dell'attività sociale;
- b) ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualsiasi altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche e giuridiche;
- c) stipulare convenzioni e concorrere ad appalti, di qualsiasi tipo, per la gestione di servizi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e non.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, potrà, nei limiti di cui appresso, effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese od Enti.

Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate solo in via non prevalente, e comunque non nei confronti del pubblico.

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 2522, c.2.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, sono in grado di

contribuire al perseguimento degli scopi sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

ART. 7

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, e successive modificazioni, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

ART. 8

Possono essere soci persone aventi i requisiti per appartenere ad una delle seguenti categorie:

SOCI ORDINARI:

- soci ordinari prestatori; persone fisiche che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;

- soci ordinari fruitori; persone fisiche che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa.

SOCI VOLONTARI: persone fisiche socie che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

SOCI SOVVENTORI: persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative Sociali, o che siano interessate allo sviluppo della cooperazione sociale

(secondo le modalità e le condizioni previste dal presente statuto e dall'assemblea dei soci nel rispetto della legge 59/1992 sino a quando essa fosse in vigore, ovvero la suddetta legge o altre leggi imponessero delle prescrizioni e/o delle limitazioni al riguardo).

SOCI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE di cui all'art. 7 del presente Statuto.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza di ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 9

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

A) nome, cognome, data di nascita, residenza, attività svolta, codice fiscale;

B) i motivi della richiesta e la sezione del libro soci a cui chiede di essere iscritto;

C) il numero di quote che intende sottoscrivere;

D) il socio sovventore deve indicare il periodo minimo di permanenza nella cooperativa, prima del quale non è ammesso il recesso.

Nel caso di società, associazioni od enti, fatto salvo l'art. 2522 cod. civile, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b) e c), questa dovrà indicare i dati sociali (ragione sociale, denominazione, forma giuridica, sede legale), il nominativo e la qualità della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo che ha deciso l'adesione.

ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, delibera sulla domanda con provvedimento che verrà comunicato all'interessato.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare il rifiuto di ammissione con provvedimento che verrà comunicato all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto l'interessato può chiedere che, sull'istanza di ammissione, si pronunci l'assemblea.

Gli amministratori, nella relazione di bilancio, devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte in riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale delle quote sottoscritte.

Non adempiendo tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda,

questa si intende come non avvenuta.

ART. 11

I soci sono obbligati:

A) al versamento della quota sottoscritta;

B) ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;

C) a contribuire al perseguimento degli scopi statutari partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, il sovrapprezzo eventualmente determinato dai soci in sede di approvazione di bilancio, su proposta degli amministratori.

ART. 12

Le quote dei soci non possono essere cedute né sottoposte a pegno o altro vincolo, con effetto verso la società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applica l'art. 2530 del codice civile.

La qualità di socio si perde: per morte, recesso, esclusione, decadenza, nonché per liquidazione o fallimento.

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 13

Il capitale sociale della società è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il capitale sociale può essere liberato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

Il patrimonio della società è costituito:

a) dai conferimenti dei soci;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dal fondo di riserva indivisibile (costituito dalle eccedenze attive del bilancio, da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche e/o giuridiche);

e) dalle riserve straordinarie, e comunque, da tutte le riserve costituite volontariamente o previste dalla legge;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolare rischi in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico e la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, istituito ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni;

h) dal fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I finanziamenti effettuati dai soci con obbligo di rimborso da parte della Cooperativa, potranno essere effettuati solo nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 3 marzo 2004 del CICR in relazione a quanto previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, ed in genere nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2468 comma primo del codice civile le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (c.d. "crowdfunding"), nei limiti previsti dalle leggi speciali e dal regolamento CONSOB n. 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i.

La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari nel rispetto delle vigenti norme in materia.

In particolare, l'assemblea straordinaria dei soci può deliberare, a fronte di apporti di opere o servizi, anche professionali, da parte di soci o di terzi, diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 27 del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221, dotati dei seguenti diritti:

- il diritto di concorrere al riparto esclusivo di un ristorno nella misura stabilita dalla delibera assembleare, ove ricorra la seguente condizione: formazione di un avanzo di gestione nello specifico progetto che ha beneficiato di tale apporto;
 - il diritto di nominare, mediante deliberazione della loro assemblea speciale, un componente dell'organo amministrativo.
- I certificati di partecipazione di cui al precedente comma sono liberamente trasferibili.

In caso di inadempimento del socio o del terzo all'effettuazione della prestazione promessa, l'organo amministrativo potrà riscattare gli strumenti finanziari dai possessori a un prezzo prefissato dalla delibera di emissione degli strumenti finanziari medesimi.

Trascorsi quattro anni dalla costituzione della cooperativa le clausole legate allo status di start-up innovativa mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari già emessi.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione di bilancio, e di tutti i documenti a corredo prescritti dalle vigenti normative, nonché di un bilancio sociale ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs 155/2006.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.

I soci che approvano il bilancio decideranno sulla destinazione degli eventuali utili annuali e costituiranno la riserva legale nella misura come per legge; ne destineranno parte (nella misura e con le modalità previste dalla legge) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

E' salvo, in ogni caso, il potere dei soci di creare riserve volontarie, fermi, in ogni caso, i limiti prescritti dalla vigente normativa.

I soci, in sede di approvazione del bilancio, decidono sulla destinazione del ristorno nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; in ogni caso la ripartizione dei ristorni ai soci va effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, compatibilmente con le caratteristiche peculiari della categoria.

Nella decisione di distribuzione dei ristorni ai soci ci si potrà avvalere delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2445-sexies.

La quota di utili che non è assegnata secondo quanto sopra indicato (e che non è destinata ad integrazione salariale dei soci cooperatori, in misura non superiore al contratto di riferimento) od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, deve essere destinata ai fini mutualistici.

La cooperativa non potrà distribuire utili e riserve ai soci.

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

E' vietato il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli

amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della stessa, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione della quota secondo quanto infra.

ART. 16

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

a) che venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e/o le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

b) che senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta; in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;

c) che senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che, nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione in Tribunale.

L'esclusione produce effetto dall'annotazione del provvedimento nel registro delle imprese, che sarà eseguita senza indugio dal Consiglio di Amministrazione.

MORTE DEL SOCIO

ART. 17

In caso di morte di un socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale, ai sensi del successivo art. 18.

L'erede o il legatario che abbia i requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa. In tal caso e non oltre sei mesi dall'accettazione dell'eredità, o dal conseguimento dal legato, lo stesso dovrà presentare la domanda di ammissione di cui al presente

statuto, cui conseguirà la valutazione della sussistenza dei requisiti da parte degli amministratori nei modi e con le modalità prescritte in materia di ammissione di nuovi soci dal presente statuto. In caso di diniego sono consentite le facoltà ivi previste. Nel caso in cui comunque l'erede o il legatario non ne faccia richiesta, o la relativa richiesta sia definitivamente respinta, lo stesso avrà diritto alla liquidazione del patrimonio sociale.

Nel caso abbiano diritto a subentrare alla partecipazione sociale più eredi o legatari (che abbiano i requisiti secondo quanto in precedenza ed abbiano ottemperato a quanto in precedenza stabilito) gli stessi, coevamente al subentro in società, devono nominare un rappresentante comune che li rappresenti nell'esercizio dei diritti amministrativi verso la società, e che abbia ogni facoltà, nessuna esclusa con riferimento ai diritti patrimoniali derivanti dalla partecipazione stessa (ivi compresi i ristorni) fermo restando che i diritti patrimoniali spettanti alla pluralità degli aventi diritto (eredi o legatari) non può in nessun caso eccedere le quantità spettanti al dante causa.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ART. 18

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2445 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Le partecipazioni sociali assegnate al socio ai sensi degli artt. 2445-quinquies e sexies potranno essere liquidate agli aventi in diritto, unitamente agli interessi legali, in più rate, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

La domanda di liquidazione deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla chiusura del detto esercizio in cui si è verificata o è divenuta efficace la causa di scioglimento del singolo rapporto sociale.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o ai legatari dei soci defunti saranno devoluti alla riserva legale.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

ORGANI SOCIALI

DECISIONE DEI SOCI

ART. 19

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

Hanno diritto al voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni prima dell'adunanza.

Ciascun socio ha diritto a un voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

ART. 20 - Diritto di voto

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 21, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, come previsto al successivo art. 25 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEA

ART. 21

Devono essere adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo; le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge; ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un 1/3 (un terzo) dei soci.

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un solo amministratore, anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto rispettivamente al domicilio, al numero di fax, al numero di telefono o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed annotato nel registro imprese.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audioconferenza o videoconferenza) o a mezzo web, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la

riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

ART. 22 - Svolgimento dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Spetta all'assemblea designare il segretario.

ART. 23 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) soci.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita anche a mezzo delega generica (vale a dire non riferita a singole assemblee), né a mezzo procura generale.

ART. 24 - Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.25 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea dei soci è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare, quale che sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà di tutti i soci aventi diritto al voto.

In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 26

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della loro nomina.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 27

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 28 possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con

il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 28

In caso di richiesta della maggioranza degli amministratori il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La redazione del bilancio, nonché i progetti di fusione e scissione sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo in adunanza collegiale.

In caso di adunanza collegiale il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, e all'organo di controllo se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere presieduto dall'Amministratore più anziano in carica.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed l'organo di controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione

(audioconferenza o videoconferenza) o a mezzo web, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario.

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge.

Gli amministratori potranno conferire parte dei loro poteri a procuratori all'uopo nominati per singoli atti o categorie di atti, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

In particolare, non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

RAPPRESENTANZA

ART. 30

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ed all'amministratore delegato, nei limiti della delega.

CONTROLLI

ART. 31

Organo di controllo e revisione legale dei conti

Il controllo della società può essere affidato, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci:

- o ad un Organo costituito da un solo membro Effettivo e,

ove consentito dalla vigente normativa, da uno Supplente, entrambi iscritti nell'apposito Registro;

- o ad un Organo di Controllo composto da tre membri effettivi e due supplenti, anch'essi iscritti nell'apposito Registro;

- oppure da un Revisore Legale o da una società di revisione. All'Organo di controllo - nei casi consentiti dalla legge - viene affidata anche la revisione legale dei conti.

La nomina dell'Organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ.. Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 32

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con la maggioranza stabilita nell'art. 25, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale, previo rimborso ai soci del capitale versato, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514, lett. D) C.C..

RESIDUI MUTUALISTICI

ART. 33

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

La cooperativa non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art. 2514, lett. D) C.C..

FORO COMPETENTE

ART. 34

Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società è quello del luogo in cui la società ha la sede legale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 35

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua messa in liquidazione.

ART. 36

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto, valgono le disposizioni legislative sulle cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità prevalente agli effetti tributari, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 32 della sezione IX "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative" del DL n. 179 del 18 ottobre 2012 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221.

f.to Paola Bissoli

f.to Meneghelli Mirko

f.to Luca Solbiati

f.to Bulegato Roberto

f.to Barbara Castellini

f.to Elena Bertazzi notaio (L.S.)

21 di 21